

TI_GERICHTE 12.1995.46 vom 6. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.46

FR: TI_GERICHTE 12.1995.46 du 6 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.46 del 6 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'impegno dell'avallante, pur avendo natura indipendente per essere stato assunto in via cambiaria (DTF 96 III 35), ha un carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84 II 645); ciò significa che l'avallante é obbligato allo stesso modo di colui per il quale l'avallo é stato dato con la conseguenza che tutte le circostanze che dopo la sottoscrizione del vaglio cambiario tolgono o diminuiscono l'impegno principale dell'emittente tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi dell'avallante (Rep. 1983, 101/102). Se, come afferma l'appellante, il debito in conto corrente fosse stato estinto la sua garanzia non avrebbe più ragione di essere. Ma la tesi sostenuta ancora in appello - nonostante il Pretore non l'avesse nemmeno presa in considerazione a significare non una dimenticanza ma l'assoluta inutilità dell'argomento (solo le questioni rilevanti esigono una pronuncia del giudice ai fini della decisione: Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 285 n. 13) - é quanto mai imprudente. L'appellante confonde infatti l'estinzione di un debito in conto corrente con la chiusura del conto: quest'ultima operazione ha, in concreto, avuto luogo con l'estratto al 31.12.1992 (doc. 34) che, pur chiuso il conto, evidenzia un saldo debitore di Fr. 192'255.85. Il contratto di conto corrente ha così preso fine provocando la sostituzione di un insieme di obbligazioni, quali le differenti operazioni bancarie sviluppatesi nell'ambito delle linea di credito, con un unico credito a favore della banca. Trattasi di una novazione (che si estingue un debito precedente ma mediante la creazione di un altro, art. 116 CO) che obbliga ancora il debitore del conto ed emittente della cambiale e di riflesso chi si é reso garante, con avallo, nei suoi confronti.

E. 2

Non può essere messo in dubbio che un creditore il cui credito verso una persona é garantito da terze persone, attraverso le forme più svariate di garanzia quali la messa a pegno di beni o la fideiussione o l'avallo cambiario, può liberamente rinunciare a far valere queste garanzie e quindi anche accordarsi con il garante per ottenere meno di quanto avrebbe potuto ottenere attraverso la realizzazione del pegno o l'escussione del fideiussore. Ugualmente di fronte a più garanzie prestate per lo stesso credito il creditore é libero di farne valere alcune e di non prevalersi di altre a meno che una forma di garanzia sia dichiarata accessoria rispetto ad un'altra e di conseguenza il creditore debba prevalersi di questa prima di potersi rifare sulla prima. È altrettanto pacifico che la norma secondo la quale il fideiussore solidale non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e crediti così come precisato dagli art. 496 cpv. 2 CO non é applicabile a favore dell'avallante (Rep. 1948, 380; Jäggi/Druey/von Greyerz , Wertpapierrecht, pag.

188). L' _____ era quindi libera di ridurre la copertura della linea di credito in conto corrente liberando il pegno sui titoli del valore di fr. 200'000.- a soli fr. 125'000.- e l'avallante, così come del resto lo stesso debitore principale del quale può far valere tutte le eccezioni, non avrebbe nulla da rimproverare alla banca a meno che le pattuizioni intercorse tra le parti abbiano inteso rendere la garanzia cambiaria accessoria rispetto a quella prestata con pegno manuale dalla _____. Ma così non é. Infatti dallo scritto 30 luglio 1990 della banca (doc. 5) appare che la posizione debitoria della _____ era doppiamente garantita dal pegno manuale e dall'avallo cambiario senza che risulti esplicitamente che l'una fosse accessoria all'altra; ma nemmeno implicitamente si può dedurre una tale accessorietà della garanzia cambiaria: lo stesso comportamento degli avallanti - i quali, nella lettera alla _____ del 30 luglio 1990 (doc. 7) della debitrice da loro sottoscritta, fanno riferimento al credito complessivo concesso (Fr. 580'000.-), all'importo massimo del loro impegno (Fr. 420'000.-) per quello stesso credito ma non fanno cenno assolutamente all'esistenza del pegno manuale, a loro noto, per dedurne privilegi di sorta - lo esclude. La banca era quindi legittimata a procedere contro gli avallanti senza dover prima procedere alla realizzazione del pegno e quindi, a maggior ragione, poteva realizzarlo come meglio credeva e persino rinunciarvi. Nessun danno ne sarebbe ed in concreto ne é derivato all'attore. Per le considerazioni che precedono torna del tutto inutile discutere degli accordi passati o meno tra i due avallanti _____ e _____, delle istruzioni e delle successive revoche riguardanti la messa a disposizione dei fondi per liberare il pegno costituito dalla _____ poiché fatti del tutto ininfluenti.

E. 3

L'attore sostiene che la banca, permettendo arbitrariamente e contro le proprie direttive, un superamento della linea di credito gli ha causato un danno dal momento che se ciò non fosse potuto avvenire il suo impegno, al momento di onorare la garanzia, sarebbe stato inferiore nella misura dell'importo pari al consentito sorpasso. Anche questa eccezione é destituita di fondamento. Infatti l'avallante si é impegnato, senza nessuna condizione relativa a sorpassi della linea di credito concessa all'avallato, a rispondere, in via cambiaria, fino ad un massimo di Fr. 420'000.-. Sottoscrivendo la cambiale _____ é divenuto debitore solidale, indipendentemente dall'estensione del rapporto sottostante all'obbligazione d'avallo, di quell'importo nei confronti della banca creditrice. Essere chiamato a rispondere per meno, come avviene nel caso concreto, esclude che gli sia insorto un danno rispettivamente che la banca debba rispondere per aver permesso il superamento della linea di credito. Quest'ultimo fatto metteva la banca nella situazione di veder ampliato il suo credito non garantito e quindi di aggravarne i rischi ma non di ridurre l'impegno, come detto incondizionato, dell'avallante _____

E. 4

Anche la pretesa relativa ad un minor importo da pagare in funzione dell'effettivo credito insinuato nel fallimento come alla comunicazione di cui al doc. DD non può essere protetta. Infatti con la citata comunicazione la banca riduceva il proprio credito insinuato nel fallimento della _____ dell'importo versato dall'altro avallante, _____, che il Pretore ha considerato e tenuto in conto per determinare la somma finale dovuta da _____ (cfr. sentenza pag. 6, punto 4 in fine).

E. 5

L'appello completamente infondato deve così essere respinto con spese e ripetibili a carico dell'appellante Per i quali motivi, richiamati l'art.. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.